

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 687

del 14-4-2021

O G G E T T O

Sentenza n. 152/2020 della Corte d'Appello di Venezia - Sezione Lavoro pronunciata tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il dr. S.M.S..
Presca d'atto ed esecuzione.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 754

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

In data 09.06.2020 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 152/2020 della Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro (il cui dispositivo è stato pubblicato in data 23.04.2020), che ha accolto il ricorso in appello promosso contro l'Azienda dal dr. S.M.S., medico specialista ambulatoriale interno convenzionato con l'ULSS, per ottenere la riforma della sentenza n. 8/2018 del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro, che aveva accertato la legittimità della revoca dell'incarico con preavviso disposta nei suoi confronti dal Direttore Generale con provvedimento in data 19.01.2017, in esito ad un procedimento disciplinare e in applicazione dell'art. 2, lett. d), punto II dell'Allegato 6 dell'ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali Interni, condannandolo altresì alla rifusione in favore dell'ULSS delle spese di lite.

Con la citata pronuncia della Corte d'Appello di Venezia ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 8/2018, favorevole all'ULSS, accertando l'illegittimità della sanzione disciplinare della revoca dell'incarico, condannando l'Azienda a corrispondere allo specialista *“i compensi che avrebbe avuto diritto di percepire in ragione dell'incarico, dalla data di cessazione del rapporto (avvenuta in data 17.04.2017, n.d.r.) al ripristino, con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi, dalle singole scadenze al saldo, detratto quanto percepito medio tempore dallo specialista a titolo di compenso professionale”*, nonché compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando l'ULSS a rimborsare al medico le spese di lite da questi rifuse all'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado per un importo pari ad Euro 4.025,00.

Acquisito per le vie brevi un parere dell'avv. Maria Luisa Miazzi, noto avvocato giuslavorista del foro di Padova, sull'opportunità di impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, l'Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 1264 del 27.08.2020, ha autorizzato il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in questione, nonché l'avvio del procedimento ex art. 373 c.p.c., avanti alla medesima Corte d'Appello di Venezia, per ottenere la sospensione della sentenza nelle more della decisione sul ricorso, al fine di paralizzare eventuali azioni esecutive da parte del dr. S.M.S.. sulla base del titolo esecutivo.

Nel frattempo, il medico specialista ambulatoriale, con nota acquisita al prot. n. 118588 del 04.12.2020, ha rinunciato, a far data dal giorno successivo al deposito della sentenza di secondo grado (ovvero dal 10.06.2020) al reintegro nel rapporto di convenzionamento con l'ULSS, già sospeso con decorrenza dal 18.12.2019 per fatti imputabili all'interessato in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 24.06.2020, il cui contenuto si intende qui richiamato. Con deliberazione n. 2078 del 28.12.2020 l'Azienda ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al reintegro.

Nell'ambito del procedimento per la sospensione dell'esecuzione avviato dall'Azienda, il dr. S.M.S., su invito del Collegio giudicante, ha prodotto fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 100.000,00, rilasciata in data 11.03.2021 dall'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa ed acquisita agli atti dell'Ufficio Legale, a garanzia delle obbligazioni di restituzione nei confronti dell'ULSS derivanti dall'eventuale cassazione della sentenza di secondo grado; per l'effetto, con ordinanza in data 17.03.2021, la Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, ha disposto il non luogo a provvedere sulla richiesta dell'ULSS di sospensione dell'efficacia esecutiva di detta sentenza.

Nelle more della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso promosso dall'ULSS avverso la sentenza n. 152/2020 della Corte d'Appello di Venezia, si propone, quindi, di dare esecuzione alla pronuncia di secondo grado attualmente gravata, provvedendo a corrispondere al dr. S.M.S. i compensi secondo le indicazioni contenute in tale pronuncia, calcolati in Euro 90.014,29 dall'UOS Convenzioni (comunicazione in data 22.02.2021 agli atti), struttura deputata alla gestione dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali convenzionati, e con riserva di ripeterli dall'interessato, o di escutere la fidejussione bancaria a prima richiesta rilasciata in favore dell'Ente a garanzia delle obbligazioni di restituzione gravanti sul dr. S.M.S. in caso di esito favorevole all'Azienda del ricorso per Cassazione; in esecuzione della pronuncia di secondo grado andranno, altresì, rimborsate all'interessato le spese di lite da quest'ultimo rifuse all'ULSS in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 8/2018, riformata sul punto dalla Corte d'Appello di Venezia.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 152/2020 della Corte d'Appello di Venezia - Sezione Lavoro, pronunciata tra l'Azienda ULSS 8 'Berica' ed il dr. S.M.S. nel procedimento RG n. 198/2018 in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro n. 8/2018;
2. di dare esecuzione, per le motivazioni esposte in premessa, alla sentenza di cui al punto 1), provvedendo al versamento in favore dell'interessato dell'importo di Euro 90.014,29 a titolo di compensi, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto n. 12.02.10 ("Fondo cause civili e oneri processuali");
3. in esecuzione della sentenza di cui al punto 1), di provvedere alla restituzione al dr. S.M.S. delle spese di lite da quest'ultimo rifuse all'ULSS in forza della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 8/2018 per un importo pari ad Euro 4.025,00, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto n. 12.02.10 ("Fondo cause civili e oneri processuali");
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 15-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 15-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
